

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

E

SOCIETA' di SOCCORSO PUBBLICO di LARCIANO

PER L'ESECUZIONE DI PRELIEVI EMATICI DOMICILIARI

DAL 15/06/2022 AL 14/06/2025

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona del Direttore della SOC Accordi e convenzioni con soggetti privati, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 20/01/2021;

E

la SOCIETA' di SOCCORSO PUBBLICO di LARCIANO (PT), di seguito denominata "Struttura", partita C.F/P.IVA. 80015800479 con sede legale in Larciano (PT) via Costituzione n.13 nella persona del proprio rappresentante legale Giuseppe Di Vita nato a Bologna il 22.10.1964 e domiciliato per la carica presso la sede della Struttura;

PREMESSO

- che il D.Lgs n.502 del 1992 e ss. mm.ii.
- vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi;
- vista la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e smi;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 79/r del 17.11.2016;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 723 del 4/8/2011 e smi;
- - che la Struttura SOCIETA' di SOCCORSO PUBBLICO di LARCIANO (PT) è in possesso di autorizzazione SUAP n.10168 del 09/09/2021 rilasciata dal Comune di Larciano (PT) ed è accreditata con Decreto GRT n.7964 del 28/04/2022;

RICHIAMATI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale ASLTC n° 179 del 30.01.19 "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni";
- la deliberazione del Direttore Generale ASLTC n.1064 del 17/09/ 2020 con la quale è stato approvato

l'Avviso di manifestazione di interesse per l'acquisizione di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici ambito territoriale Valdinievole;

- la deliberazione del Direttore Generale ASLTC n. 99 -del 21/01/2021-, nella quale, a seguito dei verbali della commissione di valutazione del 17/12/2020- -, sono indicati gli esiti per l'Avviso di cui alla suddetta delibera n.1064/2020, individuando la Struttura SOCIETA' di SOCCORSO PUBBLICO di LARCIANO (PT) per la sottoscrizione della convenzione per prestazioni di prelievo domiciliare, come di seguito riportato:

- prestazioni di prelievo domiciliare per l'ambito Valdinievole max euro -€ 2.766,00 annuo, pari ad 1/6-del budget previsto dall'avviso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 - Oggetto e volumi di prestazioni

L'oggetto della presente convenzione concerne l'esecuzione, da parte della Struttura di prestazioni di prelievo domiciliare a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

La SOCIETA' di SOCCORSO PUBBLICO di LARCIANO (PT) ha la propria sede operativa per l'attività di prelievo ematico domiciliare presso il punto prelievo decentrato biologici di Larciano, Via Costituzione n.13.

La Struttura è previsto che esegua annualmente circa n. 368 prestazioni di prelievo ematico domiciliare per l'ambito territoriale Valdinievole, per un importo complessivo massimo annuo di € 2.766.

La Struttura effettua il servizio di prelievo ematico domiciliare nei seguenti giorni settimanali e con il seguente orario di accesso: dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

La struttura è previsto che esegua complessivamente prestazioni per un budget economico annuo max di € 2.766,00-.

Valutate le nuove implementazioni dei software i volumi sopra definiti, saranno caricati almeno per l'80% sul Sistema ZEROCODE aziendale

Art.3 – Modalità di accesso adempimenti per prelievo domiciliare

La SOCIETA' di SOCCORSO PUBBLICO di LARCIANO (PT) garantisce le prestazioni di prelievo domiciliare per l'ambito territoriale Valdinievole per n.3 giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7.00 alle ore 9,00

La prenotazione potrà essere effettuata per telefono con altra modalità indicata dall'Azienda dal lunedì al venerdì con orario 8,30-12,30 e 15,00-19.00, il sabato con orario 8,30-12,30.

Al momento della prenotazione la struttura verifica la correttezza e la completezza della richiesta, concorda con l'utente la data e l'orario del prelievo domiciliare e comunica l'eventuale preparazione

all'esecuzione.

la Struttura provvede alla registrazione della richiesta in specifico software e a stampare le etichette per l'identificazione delle provette.

La prestazione ordinaria dovrà essere assicurata entro max 3 giorni per le richieste pervenute in giorno feriale e con lo stesso margine a decorrere dal primo giorno feriale nel caso di richieste pervenute in giorno festivo.

La Struttura invia l'infermiere al domicilio del paziente e questo provvede a:

- identificazione del paziente
- esecuzione del prelievo
- apposizione delle etichette identificative sulla provetta

ritiro eventuale campione biologico

Considerato quanto indicato dalla procedura aziendale "*Gestione Punti Prelievo Aziendali presso Associazioni di Volontariato PS.AGC.02*", consegnata alla Struttura al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'accesso al servizio, riservato agli iscritti al SSR, è subordinato alla prescrizione compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Regionale e diretto con una prenotazione delle richieste a cura della Struttura medesima.

Al momento della prenotazione/accettazione verranno fornite ai pazienti le indicazioni relative al giorno e all'ora dell'appuntamento, alle modalità di pagamento del ticket e fascia economica -se dovuti-, il loro importo, nonché il giorno previsto per il ritiro del referto. Il pagamento da parte degli utenti dovrà essere effettuato a favore dell'Azienda tramite le modalità attualmente previste da quest'ultima, di seguito specificate:

- Portale Regionale IRIS <https://iris.rete.toscana.it>
- APP SmartSST
- TOTEM riscuotitori PAGO SI
- presso i PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento che espongono il logo PAGOPA.

Il pagamento del ticket dovrà avvenire prima dell'effettuazione del prelievo ematico e/o alla consegna del materiale biologico e comunque prima della consegna del referto.

La verifica del pagamento deve essere svolta dall'Associazione ove l'utente si rivolge prima della prestazione stessa.

Qualora l'Azienda rilevi il mancato pagamento del ticket procederà al recupero del valore del ticket sulla prima fattura mensile utile da liquidare all'Associazione stessa.

Potrà essere previsto l'accesso diretto per urgenze, in parte minoritaria e comunque sempre all'interno del budget stabilito.

I referti, in via prioritaria vengono resi disponibili tramite FSE o attraverso l'invio a domicilio con pagamento delle spese postali da parte dell'utente, ove previsto. In via residuale i referti vengono consegnati allo sportello così come indicato nella sopra citata procedura aziendale. La modalità di

consegna del referto viene registrata utilizzando l'apposito programma Aziendale dedicato.

Art. 4 – Adempimenti delle parti

Per l'espletamento del servizio la Struttura assicura:

- idonei locali regolarmente accreditati ai sensi della L. R. n. 51 del 5.8.2009 e s.m.i. e del Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R “ Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020;
- personale addetto all'accettazione dell'utente e all'inserimento dei dati anagrafici e di tutte le prestazioni di laboratorio prescritte dal Medico sulla ricetta rossa o dematerializzata mediante apposito software aziendale e al ritiro dei campioni biologici;
- personale sanitario addetto all'attività di prelievo DOMICILIARE;
- l'osservanza, nell'espletamento del servizio, dei protocolli operativi e delle indicazioni aziendali relative all'utilizzo e all'aggiornamento dei software dell'Azienda;
- il recapito, con propri mezzi e personale e secondo procedura aziendale, delle provette al Presidio Ospedaliero San Jacopo di Pistoia.
- la consegna delle ricette mediche alla che ne curerà l'archiviazione al termine della convenzione sottoscritta e non prorogata dei documenti relativi al pagamento del ticket con le modalità indicate dalla procedura aziendale ed allegata al presente atto.
- fornitura di cotone, disinfettante, lacci emostatici, dispositivi individuali previsti dal D. Lgs.81/08;
- per il ritiro del referto tramite posta o FSE, il pagamento è necessariamente effettuato all'atto del prelievo/consegna materiale biologico. Le copie attestanti l'avvenuto pagamento devono essere spillate ad ogni singola ricetta.
- la Struttura dovrà provvedere a compilare a cadenza semestrale un elenco excel delle posizioni di referti non ritirati, su un tracciato record standard fornito dalla Struttura aziendale preposta al recupero crediti inviandolo all'indirizzo email.che sarà successivamente fornito. Sarà cura dell'Azienda comunicare ogni variazione sulla procedura sopra descritta;
- la Struttura provvederà al mantenimento in archivio dei referti non ritirati per l'intera durata della convenzione. Allo scadere dovrà consegnare alla Struttura aziendale SOC Servizi al Cittadino ambito Prato - Pistoia i referti non consegnati.

La Struttura dovrà inoltre dotarsi , con oneri a proprio carico, compresi i materiali di consumo, di:

- centrifuga per le provette, con le caratteristiche indicate dal settore competente dell'Azienda;
- computer per l'accettazione collegato ad internet;
- stampante per i vari moduli.

Lo smaltimento dei “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” è a carico della Struttura che deve attenersi a quanto disposto dal D. Lg.vo 152 del 3.4.2006 e s.m.i. e al D.P.R. 254 del 15.07.2003 e s.m.i. e adeguarsi alla relativa procedura aziendale. L'Azienda si riserva di effettuare appositi controlli sul rispetto di quanto sopra specificato.

L'Azienda provvede:

- ad installare e aggiornare il programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratorio branca K, e a garantire eventuali interventi tecnici in caso di malfunzionamento;
- a fornire la stampante termica (stampante zebra o similare) per le etichette con codice a barre e il materiale di consumo – etichette, ribbon e toner. La manutenzione ordinaria e straordinaria della stampante termica è a carico dell'Azienda;
- a fornire il seguente materiale sanitario di consumo: adattatori luer, camicia per prelievo sottovuoto, aghi a farfalla, aghi prelievo, aghi cannula, provette, contenitori per materiali biologici e contenitori per il trasporto delle provette e dei materiali biologici, nonché bollettini postali prestampati;
- a formare ed affiancare con proprio personale esperto gli operatori della Struttura nell'attività di registrazione sul programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratori per alcune sedute nel periodo iniziale;

La Struttura dovrà richiedere all'Azienda l'approvvigionamento dei materiali di consumo con congruo anticipo -almeno un mese prima- direttamente alla Struttura aziendale di riferimento tramite le modalità che saranno comunicate.

Art.5 – Personale e codice di comportamento

La Struttura assicura che le prestazioni oggetto del presente atto sono eseguite presso la propria struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria e in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda Usl Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.

Art.6 – Incompatibilità

La Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall'art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità.

La Struttura ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l'indicazione di ogni struttura del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo.

Art. 7 - Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679

(RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce “privacy”.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato B.1

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato 3 al contratto tra Azienda e “SOCIETA’ di SOCCORSO PUBBLICO di LARCIANO (PT)” di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 8 - Tariffe e Modalità di pagamento.

L’Azienda corrisponderà alla Struttura, per il prelievo ematico domiciliare, € 7,50 per ogni prelievo effettuato, ove regolarmente motivato e richiesto dal medico prescrittore. Tale rimborso comprende la prenotazione, l’accettazione, il prelievo, l’eventuale ritiro del campione biologico e la consegna del referto.

Ai fini del pagamento delle prestazioni effettuate farà fede il report mensile riepilogativo, predisposto dalla SOC Patologia Clinica di riferimento e/o dalla SOC CUP Call Center e la dichiarazione di congruità qualitativa e quantitativa espressa dal Direttore di Zona o suo delegato.

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all’articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l’obbligo per l’utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione

La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione “NSO Nodo di Smistamento degli Ordini”, al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l’acquisizione delle prestazioni effettuate.

Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI utilizzando il codice univoco BGAYDC

L’Azienda potrà variare il software aziendale di accettazione a seguito di mutate esigenze aziendali/regionali, dandone comunicazione formale alla Struttura che dovrà prontamente utilizzarlo; in difetto l’Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.

L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura relativamente ai prelievi eseguiti oltre il tetto/tetti indicato/i nel presente contratto, salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione Aziendale. Per quanto riguarda i campioni biologici, saranno posti in pagamento tutti quelli accettati.

L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvederà ad attivare l’intervento

sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

Art. 8 – Polizze Assicurative

La Struttura provvederà ad assicurare sé stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto del presente Accordo.

Dovrà provvedere inoltre ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

Qualunque esclusione dalla suddetta polizza non implica l'assunzione di rischio a carico della Azienda USL Toscana Centro.

Art. 9 – Verifiche

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

Art. 10 – Durata, proroga, risoluzione e decadenza del contratto

La presente convenzione ha durata dal 15/06/2022 al 14/06/2025

Le Parti hanno facoltà di dare disdetta, con motivazione scritta e con preavviso di almeno 90 gg tramite lettera raccomandata A/R o PEC.

La convenzione è peraltro rinnovabile per ulteriore anno, d'accordo tra le parti, su richiesta scritta inoltrata dall'Azienda entro tre mesi dalla scadenza della convenzione, alle condizioni originarie.

È consentita all'Azienda, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova stipula contrattuale, la possibilità di attivare un'eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di tre mesi.

L'Azienda può risolvere la presente convenzione, nel caso di gravi inadempienze da parte della Struttura, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

Cause di risoluzione della convenzione sono anche:

- la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell'Azienda UsI Toscana Centro;
- esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e smi.

È fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere dalla convenzione prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto e/o a seguito di eventuali concertazioni tra la Regione Toscana e le Rappresentanze delle strutture private accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali.

È fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere dalla convenzione prima della scadenza qualora, a seguito di procedure di evidenza pubblica, sia necessaria la riorganizzazione del servizio.

Per le predette cause di risoluzione l'Azienda dovrà darne comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC prevedendo un preavviso di almeno 30 gg.

In tutti i casi di risoluzione della presente convenzione, il solo onere che competerà all'Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione della convenzione.

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

.Art. 11 – Responsabili della convenzione

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Direttore della Zona o suo delegato per quanto attiene la gestione e l'organizzazione del servizio;
- il Direttore della SOS Gestione del privato accreditato e liste di attesa, che opera in sinergia con il Direttore di Zona per il livello di programmazione delle attività;
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio per gli aspetti tecnico-professionali;
- il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati per gli aspetti amministrativi

b) per il soggetto contraente:

- il legale rappresentante della "SOCIETA' di SOCCORSO PUBBLICO di LARCIANO (PT)"

.Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale

Art. 13 – Adempimenti

La Struttura si impegna ad garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione Strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali in dotazione.

Art. 14 – Spese e clausole finali

Il presente è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Procedura aziendale “Gestione Punti Prelievo Aziendali presso Associazioni di Volontariato PS.AGC.02” consegnata alla Struttura all’atto della sottoscrizione della presente convenzione.

Il presente atto consta di n 9 pagine più l’allegato “Atto di nomina a responsabile trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679”.

Letto confermato e sottoscritto

Data / /

per l’Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore
SOC Accordi contrattuali e convenzioni
con soggetti privati
Dott. Giorgio Nencioni

per
“SOCIETA’ di SOCCORSO PUBBLICO di
LARCIANO (PT)”
Il Rappresentante Legale
Giuseppe Di Vita

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	99
Data della delibera	20-01-2021
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	Esito Avviso di manifestazione di interesse per acquisizione di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici – ambito territoriale Valdinievole e conseguente approvazione schema di convenzione

Dipartimento	DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO
Direttore Dipartimento	BONCIANI RITA
Struttura	SOC ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI
Direttore della Struttura	NENCIONI GIORGIO
Responsabile del procedimento	VOLPONI BIANCAROSA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
95.600	ass.za spec. amb. da privati	3B020315	2021
95.600	ass.za spec. amb. da privati	3B020315	2022
95.600	ass.za spec. amb. da privati	3B020315	2023

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
1	8	Verbale valutazione di manifestazione di interesse
2	10	Schema convenzione per esecuzione prelievi ematici ambulatoriali/ consegna campioni biologici e prelievi domiciliari.
3	11	Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visti:

- il D. Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 229 del 19/6/1999;
- il DPCM 12/01/2017 con il quale sono stati definiti e aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza;
- la Delibera G.R.T. n. 504 del 15/5/2017 di recepimento del DPCM sopra citato;

Ricordato che con deliberazione n.1064 del 17 settembre 2020 è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse rivolto all’individuazione di soggetti accreditati per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici – ambito territoriale Valdinievole, con scadenza fissata per le ore 12.00 del giorno 14/10/2020;

Rilevato che con nota del 17 dicembre 2020, agli atti d’ufficio, è stato inviato alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati il verbale di valutazione della manifestazione di interesse per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso, prelievo domiciliare e consegna campioni biologici – ambito territoriale Valdinievole, Allegato 1) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che la Commissione, come risulta dal verbale sopra citato, ha preso atto che entro il termine di scadenza previsto sono pervenute le seguenti istanze di interesse a svolgere le prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale, consegna campioni biologici e/o prelievo venoso domiciliare:

- PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE LAMPORECCHIO per prestazioni di prelievo venoso domiciliare per i comuni di Valdinievole;
- SOCIETÀ SOCCORSO PUBBLICO DI MONTECATINI per prestazioni di prelievo venoso domiciliare per i comuni di Montecatini, Massa e Cozzile, Pieve a Nievole, Monsummano Terme e Borgo a Buggiano;
- MISERICORDIA DI PESCIA per prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e consegna campioni biologici nel comune di Pescia;
- MISERICORDIA PIEVE A NIEVOLE per prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale, consegna campioni biologici nel comune di Pieve a Nievole e prestazioni di prelievo venoso domiciliare nel comune di Pieve a Nievole e limitrofi;
- PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA UZZANESE per prestazioni di prelievo venoso domiciliare per i comuni di Chiesina Uzzanese e limitrofi;
- PUBBLICA ASSISTENZA DI PESCIA per prestazioni di prelievo venoso domiciliare per i comuni di Valdinievole;
- PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE per prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale, consegna campioni biologici nel comune di Monsummano Terme e prestazioni di prelievo venoso domiciliare per i comuni di Valdinievole;

- TERME DI MONTECATINI per prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale, consegna campioni biologici nel comune di Pieve a Nievole;
- CROCE ORO PONTE BUGGIANESE per prestazioni di prelievo venoso domiciliare per i comuni di Valdinievole;
- SOCIETÀ SOCCORSO PUBBLICO DI LARCIANO per prestazioni di prelievo venoso domiciliare per i comuni di Valdinievole;

Dato atto che la Commissione, effettuato il controllo di regolarità amministrativa delle domande, come indicato nel suddetto verbale ha ritenuto non idonei:

- TERME DI MONTECATINI *“in quanto la sede della struttura presso la quale sono erogate le prestazioni non è ubicata nell’ambito territoriale del comune di Pieve a Nievole”*;
- PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA UZZANESE poiché *“l’avviso prevedeva n. 5gg settimanali”*;
- SOCIETÀ SOCCORSO PUBBLICO DI MONTECATINI *“l’avviso prevedeva n. 5gg settimanali”*;

Preso altresì atto che tutti i soggetti ammessi che hanno presentato istanza hanno dichiarato di non essere in possesso dell’accreditamento al momento della presentazione della domanda, ma di impegnarsi a presentare domanda per acquisirlo entro 6 mesi dalla data di scadenza dell’avviso come previsto dallo stesso;

Ritenuto pertanto di prendere atto dell’esito della Manifestazione di interesse di cui alla deliberazione n.1064 del 17 settembre 2020 come da verbale del 17/12/2020 Allegato 1) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, ai sensi del quale, una volta acquisito da parte dei soggetti ammessi i requisiti dell’accreditamento, sarà possibile procedere all’affidamento del servizio per l’esecuzione di prestazioni di prelievo ambulatoriale e consegna campioni biologici di durata triennale con possibilità di rinnovo annuale, con i soggetti di seguito elencati:

- a) prelievi ambulatoriali e consegna campioni biologici:
 - Ambito territoriale Pescia: MISERICORDIA DI PESCIA per il 100% del budget max annuo di cui all’avviso pari a circa 3.800 prelievi annui e circa 100 consegne di campioni biologici pari a € 19.000,00 annui;
 - Ambito territoriale Pieve a Nievole: MISERICORDIA PIEVE A NIEVOLE per il 100% del budget max annuo di cui all’avviso pari a circa 7.000 prelievi annui e circa 250 consegne di campioni biologici pari a € 35.000,00 annui;
 - Ambito territoriale Monsummano: PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE per il 100% del budget max annuo di cui all’avviso per pari a circa 5.000 prelievi annui e circa 200 consegne di campioni biologici pari a € 25.000,00 annui;
- b) prelievi domiciliari per un totale di prestazioni stimate in n. 2.200 per un totale max annuo di € 16.600, 00- Ambito territoriale Valdinievole:
 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE LAMPORECCHIO per 1/6 del budget max annuo di cui all’avviso per l’ambito territoriale Valdinievole pari a € 2.766,00;
 - MISERICORDIA PIEVE A NIEVOLE per 1/6 del budget max annuo di cui all’avviso per l’ambito territoriale Valdinievole pari a € 2.766,00 annui;
 - PUBBLICA ASSISTENZA DI PESCIA per 1/6 del budget max annuo di cui all’avviso per l’ambito territoriale Valdinievole pari a € 2.766, annui;

- PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE per 1/6 del budget max annuo di cui all'avviso per l'ambito territoriale Valdinievole pari a € 2.766,00 annui;
- CROCE ORO PONTE BUGGIANESE per 1/6 del budget max annuo di cui all'avviso per l'ambito territoriale Valdinievole pari a € 2.766,00 annui;
- SOCIETÀ SOCCORSO PUBBLICO DI LARCIANO per 1/6 del budget max annuo di cui all'avviso per l'ambito territoriale Valdinievole pari a € 2.766,00 annui;

Ritenuto quindi di approvare lo schema di convenzione per l'erogazione delle prestazioni di prelievo ematico, prelievo domiciliare e consegna campioni biologici, Allegato 2) del presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, procedendo alla sottoscrizione dei singoli accordi al momento del perfezionamento degli atti autorizzativi e di accreditamento, in ottemperanza all'art. 8 bis del D. Ls. 502/92 *“l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies”*;

Considerato che le tariffe applicate, come indicato nella delibera aziendale n.1064/2020 sono le seguenti:

- prelievo venoso € 5,00 come da Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla Delibera GRT n.823/2020, s.m.i., salvo eventuali modifiche regionali;
- consegna del solo campione biologico €1,50;
- prelievo domiciliare € 7,50;

Considerato che il costo per l'acquisizione delle prestazioni è stato quantificato con la delibera aziendale n.1064/2020 in € 95.600,00 annui e graverà sul conto economico 3B020315 - Assistenza Special. Ambulatoriale da privati;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30/01/2019 aventi ad oggetto “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni” ed in particolare l’”Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”;

Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue:

- al punto 4 del dispositivo è previsto *“che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all’Azienda devono provvedere alla predisposizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell’atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale”*;

- al punto 5 del dispositivo è previsto *“che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell’atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale”*;

Ritenuto di delegare il direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione delle convenzioni, una volta perfezionati i requisiti di cui all’art. 8 bis del D. Ls. 502/92 e alla sottoscrizione dell’”Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”- Allegato 3), conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

Preso atto che il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, P.O. Convenzioni Case di Cura, ricoveri, cure intermedie e monitoraggio in servizio c/o la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

Precisato che le note richiamate nella presente deliberazione sono conservate presso la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) **di prendere atto** del verbale, Allegato 1) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, della Commissione del 17/12/2020 riferito all'esito della Manifestazione di interesse di cui alla deliberazione n.1064 del 17/09/2020 "*Approvazione avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici- ambito territoriale Valdinievole*", dal quale risulta che sono pervenute le seguenti istanze di interesse a svolgere le prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale, consegna campioni biologici e/o prelievo venoso domiciliare:
 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE LAMPORECCHIO per prestazioni di prelievo venoso domiciliare per i comuni di Valdinievole;
 - SOCIETÀ SOCCORSO PUBBLICO DI MONTECATINI per prestazioni di prelievo venoso domiciliare per i comuni di Montecatini, Massa e Cozzile, Pieve a Nievole, Monsummano Terme e Borgo a Buggiano;
 - MISERICORDIA DI PESCIA per prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e consegna campioni biologici nel comune di Pescia;
 - MISERICORDIA PIEVE A NIEVOLE per prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale, consegna campioni biologici nel comune di Pieve a Nievole e prestazioni di prelievo venoso domiciliare nel comune di Pieve a Nievole e limitrofi;
 - PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA UZZANESE per prestazioni di prelievo venoso domiciliare per i comuni di Chiesina Uzzanese e limitrofi;
 - PUBBLICA ASSISTENZA DI PESCIA per prestazioni di prelievo venoso domiciliare per i comuni di Valdinievole;
 - PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE per prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale, consegna campioni biologici nel comune di Monsummano Terme e prestazioni di prelievo venoso domiciliare per i comuni di Valdinievole;
 - TERME DI MONTECATINI per prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale, consegna campioni biologici nel comune di Pieve a Nievole;
 - CROCE ORO PONTE BUGGIANESE per prestazioni di prelievo venoso domiciliare per i comuni di Valdinievole;
 - SOCIETÀ SOCCORSO PUBBLICO SOCIETÀ SOCCORSO PUBBLICO DI LARCIANO per prestazioni di prelievo venoso domiciliare per i comuni di Valdinievole

- 2) **di prendere atto** che la Commissione, effettuato il controllo di regolarità amministrativa delle domande, come indicato nel suddetto Verbale del 17 dicembre 2020, ha ritenuto non idonei:
- TERME DI MONTECATINI *“in quanto la sede della struttura presso la quale sono erogate le prestazioni non è ubicata nell’ambito territoriale del comune di Pieve a Nievole”*;
 - PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA UZZANESE poiché *“l’avviso prevedeva n. 5gg settimanali”*;
 - SOCIETÀ SOCCORSO PUBBLICO DI MONTECATINI *“l’avviso prevedeva n. 5gg settimanali”*;
- 3) **di prendere atto** che tutti i soggetti ammessi che hanno presentato istanza hanno dichiarato di non essere in possesso dell’accreditamento al momento della presentazione della domanda, ma di impegnarsi a presentare domanda per acquisirlo entro 6 mesi dalla data di scadenza dell’avviso come previsto dallo stesso;
- 4) **di prendere atto** che il costo annuale del servizio in oggetto, quantificato con la delibera aziendale n.1064/2020 in € 95.600,00 annui, graverà sul conto economico 3B020315 - Assistenza Special. Ambulatoriale da privati ed è così ripartito:
- a) prelievi ambulatoriali e consegna campioni biologici:
- Ambito territoriale Pescia: MISERICORDIA DI PESCIA per il 100% del budget max annuo di cui all’avviso pari a circa 3.800 prelievi annui e circa 100 consegne di campioni biologici pari a € 19.000,00 annui;
 - Ambito territoriale Pieve a Nievole: MISERICORDIA PIEVE A NIEVOLE per il 100% del budget max annuo di cui all’avviso pari a circa 7.000 prelievi annui e circa 250 consegne di campioni biologici pari a € 35.000,00 annui;
 - Ambito territoriale Monsummano: PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE per il 100% del budget max annuo di cui all’avviso per pari a circa 5.000 prelievi annui e circa 200 consegne di campioni biologici pari a € 25.000,00 annui;
- b) prelievi domiciliari per un totale di prestazioni stimate in n. 2.200 per un totale max annuo di € 16.600,00- Ambito territoriale Valdinievole:
- PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE LAMPORECCHIO per 1/6 del budget max annuo di cui all’avviso per l’ambito territoriale Valdinievole pari a € 2.766,00;
 - MISERICORDIA PIEVE A NIEVOLE per 1/6 del budget max annuo di cui all’avviso per l’ambito territoriale Valdinievole pari a € 2.766,00 annui;
 - PUBBLICA ASSISTENZA DI PESCIA per 1/6 del budget max annuo di cui all’avviso per l’ambito territoriale Valdinievole pari a € 2.766,00 annui;
 - PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE per 1/6 del budget max annuo di cui all’avviso per l’ambito territoriale Valdinievole pari a € 2.766,00 annui;
 - CROCE ORO PONTE BUGGIANESE per 1/6 del budget max annuo di cui all’avviso per l’ambito territoriale Valdinievole pari a € 2.766,00 annui;
 - SOCIETÀ SOCCORSO PUBBLICO DI LARCIANO per 1/6 del budget max annuo di cui all’avviso per l’ambito territoriale Valdinievole pari a € 2.766,00 annui;

- 5) **di approvare** lo schema di convenzione per l'erogazione delle prestazioni di prelievo ematico, prelievo domiciliare e consegna campioni biologici, Allegato 2) del presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, procedendo alla sottoscrizione dei singoli accordi al momento del perfezionamento degli atti autorizzativi e di accreditamento, in ottemperanza all'art. 8 bis del D. Ls. 502/92 *“l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accREDITamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies”*;
- 6) **di delegare** il direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione delle convenzioni una volta perfezionati i requisiti di cui all'art. 8 bis del D. Ls. 502/92 e alla sottoscrizione dell' *“Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679”*- Allegato 3), conferendogli con il presente atto il relativo mandato;
- 7) **di individuare** i seguenti responsabili per l'Azienda dell'accordo in argomento:
- il Responsabile di Zona o suo delegato per il territorio di competenza per la gestione ed organizzazione del servizio;
 - il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio o suo delegato per gli aspetti tecnico-professionali;
 - il Direttore SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati per gli aspetti amministrativi;
- 8) **di trasmettere**, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo Gestione, al Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio, al Direttore del Dipartimento Rete Territoriale, al Responsabile di Zona;
- 9) **di trasmettere** la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

VERBALE DI VALUTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

In data 17 dicembre 2020 ore 10,10 nella sede dell'Azienda USL Toscana Centro, in Prato - piazza Ospedale 5, per la valutazione delle domande inerenti *l'Avviso di Manifestazione di Interesse per prestazioni di prelievo e consegna campioni biologici ambito Valdinievole*, sono presenti, come individuati dal direttore Dipartimento Rete sanitaria Territoriale con mail del 15.12.2020 agli atti di ufficio:

- **Marco Bonini** – direttore SOS Coordinamento sanitario servizi zona Valdinievole
- **Nadia Bertocchini** – posizione org.va Dipartimento Infermieristico
- **Claudia Pili** – dirigente medico SOS Coordinamento sanitario servizi zona Valdinievole

Con funzione di segreteria: Nicla Maccianti – collaboratore amministrativo, come individuata dalla dr.ssa Rita Bonciani, direttore SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Pubblici e direttore Dipartimento del Decentramento

I componenti della Commissione risultano non avere situazioni di incompatibilità per la funzione di valutazione delle domande pervenute, come da acquisita dichiarazione sottoscritta da ciascuno e conservata agli atti di ufficio.

PREMESSO

che con Delibera del Direttore Generale Azienda USL Toscana Centro n. 1064 del 17.09.2020 è stato approvato l'Avviso di Manifestazione di Interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per l'ambito territoriale Valdinievole;

che con il suddetto atto è stato stabilito che le domande pervenute sarebbero stato oggetto di valutazione da parte di una Commissione, sulla base dei criteri definiti nell'Avviso stesso;

che il suddetto Avviso è stato pubblicato dal 29.09.2020 al 14.10.2020 sul sito dell'Azienda USL Toscana Centro www.uslcentro.toscana.it;

che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato alle ore 12,00 del 14.10.2020.

CRB
M
CPE

SI PRENDE ATTO

che sono pervenute le seguenti istanze di interesse a svolgere le prestazioni di cui all'Avviso :

- PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE LAMPORECCHIO domanda pervenuta con PEC del 12.10.2020
- SOCIETA' SOCCORSO PUBBLICO DI MONTECATINI – domanda pervenuta con PEC del 12.10.2020
- MISERICORDIA DI PESCIA – domanda pervenuta con PEC del 29.09.2020
- MISERICORDIA PIEVE A NIEVOLE – domanda pervenuta con PEC del 12.10.2020
- PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA UZZANESE – domanda pervenuta con PEC del 13.10.2020
- PUBBLICA ASSISTENZA DI PESCIA – domanda pervenuta con PEC del 13.10.2020
- PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE – domanda pervenuta con PEC del 13.10.2020
- TERME DI MONTECATINI – domanda pervenuta con PEC del 14.10.2020 ore 9,54.
- CROCE D'ORO PONTE BUGGIANESE – domanda pervenuta con PEC del 14.10.2020 ore 10,41
- SOCIETA' SOCCORSO PUBBLICO DI LARCIANO – domanda pervenuta con PEC del 14.10.2020 ore 11,31

E' stato effettuato il controllo della regolarità amministrativa delle domande presentate ed è stato rilevato che tutti i soggetti sopra elencati hanno dichiarato di non essere in possesso di accreditamento alla data in cui hanno presentato la loro manifestazione di interesse e che avevano/avrebbero presentato domanda per il rilascio dello stesso. A tale proposito l'avviso prevedeva che il possesso dell'accREDITAMENTO potesse essere prodotto entro n. 6 mesi dalla data di scadenza dell'avviso.

La Commissione procede alla esamina della documentazione trasmessa da tutti i soggetti ed effettua le valutazioni di cui alle schede allegato A al presente verbale, con l'esito di seguito riportato:

PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI PRELIEVO VENOSO E CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI sono stati ritenuti idonei alla sottoscrizione di accordo contrattuale per le prestazioni di cui all'avviso in questione, fermo restando quanto sopra riportato riguardo al possesso dell'accREDITAMENTO:

- MISERICORDIA DI PESCIA per l'ambito territoriale di Pescia
- PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE per l'ambito territoriale di Monsummano
- MISERICORDIA PIEVE A NIEVOLE per l'ambito territoriale di Pieve a Nievole

PER PRESTAZIONI DOMICILIARI sono stati ritenuti idonei alla sottoscrizione di accordo contrattuale per le prestazioni di cui all'avviso in questione, fermo restando quanto sopra riportato riguardo al possesso dell'accreditamento :

- PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE LAMPORECCHIO
- SOCIETA' SOCCORSO PUBBLICO LARCIANO
- MISERICORDIA PIEVE A NIEVOLE
- PUBBLICA ASSISTENZA DI PESCIA
- PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE
- CROCE D'ORO PONTE BUGGIANESE

Come previsto al paragrafo 7 dell'avviso, essendo i suddetti soggetti ritenuti tutti idonei, le prestazioni ed il budget previsto i prelievi domiciliari saranno suddivisi fra questi in parti uguali.

Il presente verbale consta di n.3 pagine più allegato di n. 5 pagine.

La seduta della Commissione si chiude alle ore 14,16

Quanto verbalizzato è sottoscritto da:

Marco Bonini

Marco Bonini

Nadia Bertocchini

Nadia Bertocchini

Claudia Pili

Claudia Pili

Verbalizzatore
Coll. amm.vq
Nicola Maccianti

Nicola Maccianti

Azienda USL Toscana centro




AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRESTAZIONI DI PRELIEVO VENOSO E CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI AMBITO TERRITORIALE VALDINIEVOLE delibera DG n. 1064 del 17.09.2020 PRELIEVI AMBULATORIALI E CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI Ambito territoriale PESCIA		-----
CRITERI DI VALUTAZIONE		MISERICORDIA PESCIA
Sede struttura <i>(ubicazione rispetto l'ambito territoriale, presenza mezzi pubblici, indicare ev. numero linea e distanza dalla fermata; parcheggio riservato agli utenti)</i>	idoneo/non idoneo	idoneo
	annotazioni e/o motivazioni	<ul style="list-style-type: none"> · sede ubicata nel comune di Pescia · presenza mezzi pubblici · presenza di parcheggi
Numero box prelievi	idoneo/non idoneo	idoneo
	annotazioni e/o motivazioni	n. 1 box
Modalità prenotazione, numero giorni e orario apertura al pubblico	idoneo/non idoneo	idoneo
	annotazioni e/o motivazioni	<ul style="list-style-type: none"> · n. 5 gg. sett.li da lunedì a venerdì ore 7,00-9,00
ESITO VALUTAZIONE REQUISITI		idoneo


 CPE
 CPE

N.B. – La Misericordia di Pescia non risulta essere in possesso di accreditamento al momento in cui ha presentato istanza, come da sua dichiarazione: in corso di accreditamento.

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRESTAZIONI DI PRELIEVO VENOSO E CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI AMBITO TERRITORIALE VALDINIEVOLE delibera DG n. 1064 del 17.09.2020 PRELIEVI AMBULATORIALI E CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI Ambito territoriale MONSUMMANO		PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE -----
CRITERI I VALUTAZIONE		
Sede struttura <i>(ubicazione rispetto l'ambito territoriale, presenza mezzi pubblici, indicare ev. numero linea e distanza dalla fermata; parcheggio riservato agli utenti)</i>	idoneo/non idoneo	idoneo
	annotazioni e/o motivazioni	· sede ubicata nel comune di Monsummano · presenza mezzi pubblici · presenza di parcheggi
Numero box prelievi	idoneo/non idoneo	idoneo
	annotazioni e/o motivazioni	n. 1 box
Modalità prenotazione, numero giorni e orario apertura al pubblico	idoneo/non idoneo	idoneo
	annotazioni e/o motivazioni	· n. 5 gg. sett.li da martedì a sabato ore 7,00-9,00
ESITO VALUTAZIONE REQUISITI	idoneo	-----



N.B. – La Pubblica Assistenza Monsummanese non risulta essere in possesso di accreditamento al momento in cui ha presentato istanza, come da sua dichiarazione: autorizzata in corso di accreditamento.

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRESTAZIONI DI PRELIEVO VENOSO E CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI
 AMBITO TERRITORIALE VALDINIEVOLE
 delibera DG n. 1064 del 17.09.2020
PRELIEVI AMBULATORIALI E CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI
 Ambito territoriale PIEVE A NIEVOLE

CRITERI DI VALUTAZIONE		MISERICORDIA PIEVE A NIEVOLE	TERME DI MONTECATINI
Sede struttura <i>(ubicazione rispetto l'ambito territoriale, presenza mezzi pubblici, indicare ev. numero linea e distanza dalla fermata; parcheggio riservato agli utenti)</i>	idoneo/non idoneo	idoneo	non idoneo
	annotazioni e/o motivazioni	<ul style="list-style-type: none"> · sede ubicata nel comune di Pieve a Nievole · presenza mezzi pubblici · presenza di parcheggi 	<ul style="list-style-type: none"> · la sede della struttura presso la quale sono erogate le prestazioni non è ubicata nell'ambito territoriale del comune di Pieve a Nievole
Numero box prelievi	idoneo/non idoneo	idoneo	-----
	annotazioni e/o motivazioni	n. 2 box	Non valutato alla luce della non idoneità per il requisito "sede della struttura"
Modalità prenotazione, numero giorni e orario apertura al pubblico	idoneo/non idoneo	idoneo	-----
	annotazioni e/o motivazioni	<ul style="list-style-type: none"> · n. 5 gg. sett.li ore 8,30- 12,00 	<ul style="list-style-type: none"> · Non valutato alla luce della non idoneità per il requisito "sede della struttura"
ESITO VALUTAZIONE REQUISITI		idoneo	non idoneo

N.B. – Misericordia di Pieve a Nievole e Terme di Montecatini non risultano essere in possesso di accreditamento al momento in cui hanno presentato istanza. La Misericordia di Pieve a Nievole ha dichiarato di essere in corso di autorizzazione e di accreditamento e che le attività saranno svolte presso la Casa della Salute.

Handwritten signatures and initials:
 GB
 GPO
 [Signature]

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRESTAZIONI DI PRELIEVO VENOSO E CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI AMBITO TERRITORIALE VALDINIEVOLE delibera DG n. 1064 del 17.09.2020 PRELIEVI DOMICILIARI Ambito territoriale VALDINIEVOLE				
CRITERI DI VALUTAZIONE	MISERICORDIA PIEVE A NIEVOLE	APA CROCE VERDE LAMPORECCHIO	SOCIETA' SOCCORSO PUBBLICO MONTECATINI	PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: <i>n. giorni sett.li e orario , modalità prenotazione, n. giorni entro i quali è garantita la prestazione dal momento della prenotazione, modalità consegna referto)</i>	Per comune di Pieve a Nievole e limitrofi n. 6 gg. sett.li – ore 7,00-12,00	Per i comuni della Valdinievole n. 6 gg. sett.li – ore 7,00-12,00	Per i comuni di Montecatini, Massa e Cozzile, Pieve a Nievole; Monsummano, Borgo a Buggiano n. 4 gg. sett.li – ore 7,00-10,00 l'avviso prevedeva n. 5 gg.settli	Per i comuni della Valdinievole n. 5 gg. sett.li da martedì a venerdì – ore 7,00-12,00
ESITO VALUTAZIONE REQUISITI idoneo/non idoneo	idoneo	idoneo	non idoneo	idoneo

N.B. – Misericordia di Pieve a Nievole, Croce Verde Lamporecchio, Società Soccorso Pubblico Montecatini e Pubblica Assistenza Monsummanese non risultano in possesso di accreditamento al momento in cui hanno presentato istanza, come da loro dichiarazioni.

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRESTAZIONI DI PRELIEVO VENOSO E CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI AMBITO TERRITORIALE VALDINIEVOLE
 delibera DG n. 1064 del 17.09.2020
PRELIEVI DOMICILIARI
Ambito territoriale VALDINIEVOLE

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA	PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA UZZANESE	CROCE D'ORO PONTE BUGGIANESE	SOCIETA' SOCCORSO PUBBLICO LARCIANO
	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: <i>n. giorni sett.li e orario, modalità prenotazione, n. giorni entro i quali è garantita la prestazione dal momento della prenotazione, modalità consegna referto)</i>	Per i comuni della Valdinievole n. 6 gg. sett.li – ore 7,00-12,00	Per Chiesina Uzzanese e comuni limitrofi n. 2 gg. sett.li ore 8,00-12,00 l'avviso prevedeva n. 5 gg-settli	Per i comuni della Valdinievole n. 6 gg. sett.li – ore 7,00-12,00
ESITO VALUTAZIONE REQUISITI idoneo/ non idoneo	idoneo	non idoneo	idoneo	idoneo

CS

N.B. – Pubblica Assistenza Pescia, Pubblica Assistenza Chiesina Uzzanese, Croce d'Oro Ponte Buggianese e , Società Soccorso Pubblico Larciano non risultano in possesso di accreditamento al momento in cui hanno presentato istanza, come da loro dichiarazioni.

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E -----
----- PER L'ESECUZIONE DI PRELIEVI EMATICI ED IL RITIRO DI CAMPIONI
BIOLOGICI DAL -----AL -----**

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona del Direttore della SOC Accordi e convenzioni con soggetti privati, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. --- del -----;

E

la _____, di seguito denominata "Struttura", partita IVA e C.F. ----- con sede legale in ----- via -----, nella persona del proprio rappresentante legale ----- nato a ----- il ----- e domiciliato per la carica presso la sede della Struttura;

PREMESSO

- che il D.Lgs n.502 del 1992 e ss. mm.ii.
- vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi;
- vista la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e smi;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 79/r del 17.11.2016;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 723 del 4/8/2011 e smi;
- che la Struttura ----- è in possesso di autorizzazione ----- N. --- del -----
----- rilasciata dal Comune di ----- ed è accreditata con Decreto GRT n.-----del -----
-----;

RICHIAMATI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale ASLTC n° 179 del 30.01.19 "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni";
- la deliberazione del Direttore Generale ASLTC n.1064 del 17/09/ 2020 con la quale è stato approvato l'Avviso di manifestazione di interesse per l'acquisizione di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici ambito territoriale Valdinievole;

- la deliberazione del Direttore Generale ASLTC n. -----del -----, nella quale, a seguito dei verbali della commissione di valutazione del 17/12/2020- -, sono indicati gli esiti per l'Avviso di cui alla suddetta delibera n.1064/2020, individuando la ----- per la sottoscrizione della convenzione per prestazioni di prelievo ambulatoriale e consegna campioni biologici e per prestazioni di prelievo domiciliare, come di seguito riportato:

- per prestazioni di prelievo ambulatoriale e consegna campioni biologici:
 - Comune ----- max euro ----- annuo, pari al -----% del budget previsto dall'avviso
- per prestazioni di prelievo domiciliare per l'ambito ----- max euro ----- annuo, pari al ----- del budget previsto dall'avviso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 - Oggetto e volumi di prestazioni

L'oggetto della presente convenzione concerne l'esecuzione, da parte della Struttura di prelievi ematici e consegna campioni biologici e prestazioni di prelievo domiciliare a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

La ----- effettuerà le prestazioni di prelievo ematico ambulatoriale e consegna campioni biologici presso il punto prelievo decentrato sito in ----- via -----
---. Al medesimo indirizzo ha la propria sede operativa per l'attività di prelievo ematico domiciliare.

La Struttura è previsto che esegua annualmente le prestazioni di prelievo ematico ambulatoriale e consegna campioni biologici di seguito riportati:

- Comune di ----- circa n. ----- prestazioni di prelievo ematico ambulatoriale e circa n.----
----- di consegne campioni biologici, per un importo complessivo massimo annuo di €

La Struttura è previsto che esegua annualmente circa n. ----- prestazioni di prelievo ematico domiciliare per l'ambito territoriale -----, per un importo complessivo massimo annuo di € -----

.La Struttura effettua il servizio di prelievo ematico ambulatoriale e consegna campioni biologici nei seguenti giorni settimanali e nel seguente orario di accesso: dal l-----ì al ----- dalle ore ---- alle ore ----.

La Struttura effettua il servizio di prelievo ematico domiciliare nei seguenti giorni settimanali e con il seguente orario di accesso: dal l-----al -----) dalle ore ---- alle ore -----.

La struttura è previsto che esegua complessivamente prestazioni per un budget economico annuo max di € -----.

I volumi sopra definiti potranno essere incrementati in base al fabbisogno rilevato dall'Azienda, previa comunicazione scritta alla Struttura.

Art. 3 – Modalità di accesso adempimenti per prelievo ambulatoriale e consegna campioni

biologici

Considerato quanto indicato dalla procedura aziendale “Gestione Punti Prelievo Aziendali presso Associazioni di Volontariato PS.AGC.02”, consegnata alla Struttura al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'accesso al servizio, riservato agli iscritti al SSR, è subordinato alla prescrizione compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Regionale e diretto con una prenotazione delle richieste a cura della Struttura medesima.

La prenotazione potrà di norma essere effettuata con le seguenti modalità: presso la sede della Struttura, o telefonicamente, dal ----- al ----- dalle ore ----- alle ore ----- e dalle ore ----- alle ore -----.

Al momento della prenotazione verranno di norma fornite ai pazienti le indicazioni relative al giorno e all'ora dell'appuntamento, alle modalità di pagamento del ticket, fascia economica ed importo - se dovuti-, nonché il giorno previsto e le modalità per il ritiro del referto. Il pagamento da parte degli utenti dovrà essere effettuato a favore dell'Azienda tramite le modalità attualmente in uso (bollettino postale, T-Serve, punto giallo, tesoriere) prima dell'effettuazione del prelievo ematico e/o alla consegna del materiale biologico.

La prestazione dovrà essere assicurata entro n. 3 giorni dalla data di prenotazione (salvo festivi).

Potrà essere previsto l'accesso diretto per urgenze.

I referti, in via prioritaria vengono resi disponibili tramite FSE o attraverso l'invio a domicilio con pagamento delle spese postali da parte dell'utente, ove previsto. In via residuale i referti vengono stampati e consegnati allo sportello da parte della Struttura, così come indicato nella sopra citata procedura aziendale.

La modalità di consegna del referto viene di norma registrata utilizzando l'apposito programma Aziendale dedicato

Per l'espletamento di prestazioni di prelievo ambulatoriali e consegna campioni biologici la Struttura assicura:

- idonei locali regolarmente accreditati ai sensi della L. R. n. 51 del 5.8.2009 e s.m.i. e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.79/r del 17.11.2016, ovvero in corso di accreditamento così come indicato in premessa;
- personale addetto all'accettazione dell'utente e all'inserimento dei dati anagrafici e di tutte le prestazioni di laboratorio prescritte dal Medico sulla ricetta rossa o dematerializzata mediante apposito software aziendale e al ritiro dei campioni biologici;
- personale sanitario addetto all'attività di prelievo;
- l'osservanza, nell'espletamento del servizio, dei protocolli operativi dell'Azienda;
- il recapito, con propri mezzi e personale e secondo procedura aziendale, delle provette e dei campioni

biologici al Presidio Ospedaliero San Jacopo di Pistoia – SOC Patologia Clinica Empoli e Pistoia, ovvero, previo accordo con la Zona Distretto, presso il Punto Prelievi territoriale aziendale territorialmente più vicino;

- la temporanea archiviazione delle ricette mediche, e dell'eventuale documentazione relativa alla attività svolta nonché la successiva, di norma periodica consegna al personale aziendale che si occupa della loro conservazione ed archiviazione;
- dispositivi individuali previsti dal D. Lgs.81/08;
- la verifica dell'avvenuto pagamento del ticket e fascia economica, se dovuti, al momento dell'effettuazione dell'esame/consegna materiale biologico o, in via eccezionale, al momento della restituzione del referto. Per il ritiro referto tramite posta o FSE, il pagamento è necessariamente effettuato all'atto del prelievo/consegna materiale biologico. Le copie attestanti l'avvenuto pagamento devono essere spillate ad ogni singola ricetta. Qualora l'utente non abbia provveduto al pagamento, la Struttura potrà in ogni caso consegnare il referto all'interessato, ma dovrà inoltrare tutta la necessaria documentazione al Presidio Aziendale Territoriale di riferimento affinché possa procedere al recupero del credito. Inoltre la Struttura deve verificare i referti non ritirati entro 30 gg. dalla data prevista per la consegna della risposta. Dopo tale termine la relativa documentazione dovrà essere consegnata di norma al Presidio Aziendale Territoriale di riferimento comunicando che trattasi di mancato ritiro referto.

La Struttura dovrà inoltre dotare l'ambulatorio, con oneri a proprio carico, compresi i materiali di consumo, di:

- carrello emergenza con “defibrillatore”, come da normativa vigente;
- collegamento internet;

Lo smaltimento dei “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” è a carico della Struttura che deve attenersi a quanto disposto dal D. Lg.vo 152 del 3.4.2006 e s.m.i. e al D.P.R. 254 del 15.07.2003 e s.m.i. e adeguarsi alla relativa procedura aziendale. L'Azienda si riserva di effettuare appositi controlli sul rispetto di quanto sopra specificato.

L'Azienda provvede:

- ad installare e aggiornare il programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratorio branca K, e a garantire eventuali interventi tecnici in caso di malfunzionamento;
- a fornire la stampante termica (stampante zebra o similare) per le etichette con codice a barre e il materiale di consumo – etichette, ribbon e toner. La manutenzione ordinaria e straordinaria della stampante termica è a carico dell'Azienda;
- a fornire il seguente materiale sanitario di consumo: adattatori luer, camicia per prelievo sottovuoto, aghi a farfalla, aghi prelievo, aghi cannula, provette, cotone, lacci emostatici, contenitori per materiali biologici e contenitori per il trasporto delle provette e dei materiali biologici, nonché bollettini postali prestampati, carta A4 e buste;
- a formare ed affiancare, con proprio personale esperto, gli operatori della Struttura nell'attività di

registrazione sul programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratori per alcune sedute nel periodo iniziale;

- centrifuga per le provette con le caratteristiche indicate dal settore competente dell'Azienda, ove ritenuta necessaria dall'Azienda;
- computer per l'accettazione collegato alla rete internet messa a disposizione dalla Struttura, dove non già disponibile una rete internet aziendale;
- stampante per i vari moduli.

La Struttura dovrà richiedere all'Azienda l'approvvigionamento dei materiali di consumo con congruo anticipo - almeno un mese prima - direttamente al Presidio Aziendale Territoriale di riferimento tramite email.

La Struttura è tenuta all'applicazione di ulteriori disposizioni, istruzioni operative e protocolli trasmessi dall'Azienda per quanto riguarda il servizio in questione.

Art.4 – Modalità di accesso adempimenti per prelievo domiciliare

La ----- garantisce le prestazioni di prelievo domiciliare per l'ambito territoriale -----
---per n. --- giorni settimanali dal ----- al s----- dalle ore --- alle ore-----

La prenotazione potrà essere effettuata di norma con le seguenti modalità: per telefono dal -----
al ----- dalle ore ----- alle ore ----- e dalle ore ----- alle ore -----.

Al momento della prenotazione la struttura verifica la correttezza e la completezza della richiesta, concorda con l'utente la data e l'orario del prelievo domiciliare e comunica l'eventuale preparazione all'esecuzione.

la Struttura provvede alla registrazione della richiesta in specifico software e a stampare le etichette per l'identificazione delle provette.

La prestazione ordinaria dovrà essere assicurata entro max 3 giorni per le richieste pervenute in giorno ferial e con lo stesso margine a decorrere dal primo giorno ferial nel caso di richieste pervenute in giorno festivo.

La Struttura invia l'infermiere al domicilio del paziente e questo provvede a:

- identificazione del paziente
- esecuzione del prelievo
- apposizione delle etichette identificative sulla provetta
- ritiro eventuale campione biologico
- consegna al paziente quanto necessario per il ritiro del referto

La Struttura provvede al trasporto delle provette e alla consegna entro i tempi stabiliti presso il Presidio Ospedaliero San Jacopo di Pistoia – SOS Patologia Clinica Empoli e Pistoia – ovvero, previo accordo con la Zona Distretto, presso il Punto Prelievi territoriale aziendale territorialmente più vicino;

La Struttura dovrà dotarsi del materiale per l'effettuazione della prestazione, salvo quanto fornito dall'Azienda alla quale compete quanto inserito al precedente articolo 3.

La Struttura dovrà provvedere a recapitare al paziente il referto con le seguenti modalità:
in via prioritaria, i referti vengono resi disponibili tramite FSE o attraverso l'invio a domicilio con pagamento delle spese postali da parte dell'utente, ove previsto. In via residuale i referti vengono stampati e consegnati allo sportello presso la sede della Struttura.

La Struttura dovrà procedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel rispetto della normativa vigente, in particolare in merito a rifiuti pericolosi a rischio infettivo e pungenti/taglienti.

la Struttura dovrà mettere a disposizione tutti i mezzi necessari al trasporto in sicurezza dei campioni, adeguatamente assicurati RCA.

la Struttura dovrà provvedere a effettuare le registrazioni su programma informatico e/o su cartaceo, come richiesto dall'Azienda.

La Struttura è tenuta all'applicazione di ulteriori disposizioni, istruzioni operative o protocolli trasmessi dall'Azienda per quanto riguarda il servizio in questione.

Art.5 – Personale e codice di comportamento

La Struttura assicura che le prestazioni oggetto del presente atto sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria e in possesso dei requisiti di legge.

la struttura dovrà fornire all'Azienda i nominativi degli operatori preposti ad effettuare il servizio, allegando i riferimenti di iscrizione all'ordine professionale.

Il personale dovrà esser dotato di tesserino di riconoscimento riportante quanto necessario all'identificazione dell'operatore.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda Usl Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.

Art.6 – Incompatibilità

La Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall'art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità.

La Struttura ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l'indicazione di ogni Struttura del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo.

Art. 7 - Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce “privacy”.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà, con le modalità di cui all’art. 24 del suddetto allegato al presente contratto tra Azienda e la Fraternita di Misericordia Uzzano Santa Lucia e Torricchio, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 8 - Tariffe e Modalità di pagamento

L’Azienda corrisponderà alla Struttura, per il prelievo ematico ambulatoriale, la tariffa di € 5,00, così come previsto dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, salvo successivi adeguamenti. La tariffa comprende l’accettazione, il prelievo, la consegna del campione e le procedure per l’acquisizione e la consegna del referto.

Nel caso in cui sia richiesto il solo ritiro del campione biologico corrisponderà altresì un rimborso di € 1,50 per ogni accettazione e consegna del referto.

L’Azienda corrisponderà alla Struttura, per il prelievo ematico domiciliare, un rimborso di € 7,50 per ogni prelievo effettuato, ove regolarmente motivato e richiesto dal medico proscrittore. Tale rimborso comprende la prenotazione, l’accettazione, il prelievo, l’eventuale ritiro del campione biologico e la consegna del referto.

Ai fini del pagamento delle prestazioni effettuate farà fede il report mensile riepilogativo, predisposto dalla SOC Patologia Clinica di riferimento e/o dalla SOC CUP Call Center e la dichiarazione di congruità qualitativa e quantitativa espressa dal Direttore di Zona o suo delegato. Le prestazioni di prelievo ambulatoriale e consegna campioni biologici dovranno essere rendicontate separatamente dalle prestazioni di prelievo domiciliare.

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all’articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l’obbligo per l’utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione

La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione “NSO Nodo di Smistamento degli Ordini”, al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l’acquisizione delle prestazioni effettuate.

Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI utilizzando il codice univoco BGAYDC.

Il termine di pagamento è fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI, codice univoco BGAYDC.

L'Azienda potrà variare il software aziendale di accettazione a seguito di mutate esigenze aziendali/regionali, dandone comunicazione formale alla Struttura che dovrà prontamente utilizzarlo; in difetto l'Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura relativamente ai prelievi eseguiti oltre il tetto/tetti indicato/i nel presente contratto, salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione Aziendale. Per quanto riguarda i campioni biologici, saranno posti in pagamento tutti quelli accettati.

L'Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d'ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

Art. 9 – Polizze Assicurative

La Struttura provvederà ad assicurare sé stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto del presente Accordo.

Dovrà provvedere inoltre ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

Qualunque esclusione dalla suddetta polizza non implica l'assunzione di rischio a carico della Azienda USL Toscana Centro.

Art. 10 – Verifiche

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

Art. 11 – Durata, proroga, risoluzione e decadenza del contratto

La presente convenzione ha durata dal ---/--/----- al ---/--/-----.

Le Parti hanno facoltà di dare disdetta, con motivazione scritta e con preavviso di almeno 90 gg tramite lettera raccomandata A/R o PEC.

La convenzione è peraltro rinnovabile per ulteriore anno, d'accordo tra le parti, su richiesta scritta inoltrata dall'Azienda entro tre mesi dalla scadenza della convenzione, alle condizioni originarie.

È consentita all'Azienda, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova stipula

contrattuale, la possibilità di attivare un'eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di tre mesi.

L'Azienda può risolvere la presente convenzione, nel caso di gravi inadempienze da parte della Struttura, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

Cause di risoluzione della convenzione sono anche:

- la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell'Azienda Usl Toscana Centro;
- esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e smi.

È fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere dalla convenzione prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto e/o a seguito di eventuali concertazioni tra la Regione Toscana e le Rappresentanze delle strutture private accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali.

Per le predette cause di risoluzione l'Azienda dovrà darne comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC prevedendo un preavviso di almeno 30 gg.

In tutti i casi di risoluzione della presente convenzione, il solo onere che competerà all'Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione della convenzione.

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

.Art. 12 – Responsabili della convenzione

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Direttore della Zona o suo delegato per quanto attiene la gestione e l'organizzazione del servizio;
- il Direttore della SOS Gestione del privato accreditato e liste di attesa, che opera in sinergia con il Direttore di Zona per il livello di programmazione delle attività;
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio per gli aspetti tecnico-professionali;
- il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati per gli aspetti amministrativi

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale della -----.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente

dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale

Art. 14 – Adempimenti

La Struttura si impegna ad garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione Strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali in dotazione.

Art. 15 – Spese e clausole finali

Il presente è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Procedura aziendale “Gestione Punti Prelievo Aziendali presso Associazioni di Volontariato PS.AGC.02” consegnata alla Struttura all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

Il presente atto consta di n 12 pagine più l'allegato “Atto di nomina a responsabile trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679”.

Letto confermato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore della SOC Accordi e
convenzioni con soggetti privati
Dr Giorgio Nencioni

per la Struttura

il Rappresentante Legale

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI
SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata anche "AZIENDA", Partita IVA/codice fiscale 06593810481, nella persona del Direttore della SOC Accordi e convenzioni con soggetti privati, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S.Maria Nuova, 1 50122 (FI), delegata dal Direttore Generale con delibera n. ----- del -----,

E

-----, P. IVA e C.F. -----, sede legale in -----
(PT) -----1, nella persona del suo Legale Rappresentante -----
-----, nato a ----- il -----, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura, di seguito anche come "Responsabile", congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- l'Azienda e la ----- hanno sottoscritto una convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. ----- del ----- avente ad oggetto l'esecuzione di prelievi ematici ambulatoriali e domiciliari e la consegna campioni biologici;



- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato alla -----, nella persona del suo rappresentante legale (di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) le prestazioni di prelievo ematico ambulatoriale e consegna campioni biologici per i Comuni di ----- nonché le prestazioni di prelievo domiciliare per la Zona -----, come da convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. -----, che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l’Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), la ----- nella persona del suo rappresentante legale -----, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al servizio le prestazioni di prelievo ematico ambulatoriale e consegna campioni biologici per i Comuni di ----- nonché le prestazioni di prelievo domiciliare per la Zona -----, effettuato dalla -----, affidato dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
- altro

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013¹ che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;

¹ [http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20\(28-06-16\).pdf](http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20(28-06-16).pdf)

- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge.

Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento

prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;

- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire

successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, li _____

per l'Azienda USL Toscana Centro

il Direttore della SOC Accordi e convenzioni con soggetti privati

per la -----
il Rappresentante legale

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481